

**ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI
CONEGLIANO E VALDOBBIADENE****STATUTO****Articolo 1****-Denominazione e sede-**

Per iniziativa della Regione del Veneto, del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, della Provincia di Treviso, della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso-Belluno, dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana, è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "**Associazione per il Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene**", d'ora in poi "Associazione".

L'Associazione ha la propria sede legale in

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea dei soci, sedi operative e rappresentanze, nell'ambito della Regione del Veneto.

Articolo 2**-Ambito di operatività-**

L'Associazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto; in via eccezionale ed occasionale l'Ente può operare al di fuori dell'ambito territoriale regionale.

Articolo 3**-Scopi-**

L'Associazione persegue obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del Patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento del Sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", in base alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale, adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, a Parigi, il 16 novembre 1972 (d'ora in poi Convenzione).

In particolare, si propone di garantire, in base al par. 108 delle Linee Guida Operative per l'Attuazione della Convenzione (d'ora in poi LGO), l'attuazione di un efficace sistema di gestione del sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", ai fini della tutela dell'Eccezionale Valore Universale del sito stesso, nonché di tutela e riqualificazione urbanistica, paesaggistica e della valorizzazione socio-economica dei territori di riferimento, attraverso la promozione del Patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico, nonché del patrimonio culturale immateriale.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi l'Associazione garantisce il coordinamento delle attività dei soggetti aderenti in collaborazione con altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella gestione del Sito, a partire da quelli individuati al successivo art. 13 (Comitato Scientifico) e con altri soggetti e portatori d'interesse pubblici e privati, eventualmente rilevanti. L'Associazione si propone di garantire una gestione in linea con le aspettative del territorio anche attraverso un processo di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi presenti sul territorio stesso.

L'attività di coordinamento è volta a realizzare, nel contesto degli strumenti normativi vigenti, la massima sussidiarietà tra i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di ottenere un efficace coordinamento e di evitare sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi e la dispersione di risorse che potrebbero derivare dalla molteplicità dei soggetti preposti alla gestione dei singoli beni.



a018e1be



Articolo 4 -Compiti-

L'attività di collaborazione di cui al precedente art. 3 si manifesta nel principale compito di curare unitariamente l'attuazione, l'integrazione e l'aggiornamento del Piano di Gestione del sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", inteso come strumento per la conservazione dell'eccezionale valore mondiale, tramite l'azione condivisa e coordinata da parte dei numerosi soggetti coinvolti nella protezione del Patrimonio culturale e paesaggistico del sito stesso.

Essa contempla altresì il monitoraggio rispetto alle previsioni del Piano di Gestione, nonché rispetto all'attività realizzata da parte dell'UNESCO secondo quanto definito nelle LGO, in collaborazione con i referenti nazionali per l'attuazione della Convenzione, per conto dello Stato Parte italiano.

L'Associazione, inoltre:

- a) promuove la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio d'informazioni e documenti tra la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, gli Enti Locali territoriali e gli stakeholders culturali, scientifici e socio-economici del territorio, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del Bene UNESCO poste in essere, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Piano di Gestione;
- b) promuove, sulla base del Piano di Gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia e promozione del Bene UNESCO, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale dei contraenti, al fine di perseguire, con azioni comuni, ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, ivi compresa la riqualificazione dei paesaggi non coerenti ed il sostegno tecnico per assicurare la sostenibilità e la qualità dei nuovi interventi;
- c) istituisce appositi tavoli tematici con gli Enti locali, con le altre Amministrazioni e Istituzioni pubbliche e private e con esperti;
- d) collabora con tutte le Istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;
- e) promuove rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre persone giuridiche di diritto privato, operanti in settori uguali o analoghi;
- f) predispone periodici dossier informativi sullo stato d'attuazione del Piano di Gestione, che saranno messi a disposizione delle Autorità pubbliche e private operanti nel settore che ne facciano richiesta;
- g) trasmette e diffonde le conoscenze del Patrimonio UNESCO anche promuovendo iniziative di educazione in collaborazione con le Autorità scolastiche e altri stakeholders del territorio;
- h) diffonde la cultura della tutela del territorio, in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado e Istituzioni pubbliche o private;
- i) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze e ogni altro tipo di manifestazione;
- j) assicura l'istituzione di apposito sito web e indirizzo di posta elettronica al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico;

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri Organismi o Istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio anche aventi natura commerciale, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle LGO e in particolare nel capitolo VIII sull'uso dell'emblema del World Heritage e del relativo regolamento di cui all'allegato 14 delle predette LGO.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le attività aventi ad oggetto beni mobili o immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, può assumere personale dipendente, avvalersi di collaboratori esterni o di personale degli Enti membri in posizione di comando, di distacco o di semplice collocamento funzionale, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 5 -Soci-



a018e1be



I Soci si distinguono in fondatori e ordinari:

- i Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione (Regione del Veneto, Provincia di Treviso, IPA Terre Alte della Marca Trevigiana, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco);

- i Soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, operatori economici e sociali i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi dell'Associazione ed assumano il valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- versare la quota fissata dal Consiglio Direttivo.
- la mancata ammissione deve essere motivata.

Tutti i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i Soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto, nonché l'eventuale Regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli Organi sociali, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie;
- collaborare con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa annuale con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Eventuali altri soggetti che condividono gli scopi dell'Associazione possono sostenere la stessa con contribuzioni una tantum e periodiche, senza che le stesse attribuiscono loro la qualifica di Soci.

Articolo 6 **-Perdita dello status di Socio-**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione.

Il Socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso al momento del recesso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il Socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Il Socio che abbia receduto o sia stato escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 **-Organi sociali-**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;



a018e1be



- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche associative, ad esclusione del Revisore dei Conti, vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 8 **-Assemblea-**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio preventivo, approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- l'eventuale bilancio pluriennale di esercizio predisposto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- elegge i tre Componenti del Consiglio Direttivo, di propria competenza e il Revisore dei Conti;
- adotta i Regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei Soci;

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei Soci.

Le convocazioni, contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, devono essere effettuate mediante avviso scritto, comunicato a mezzo PEC, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai Soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso di convocazione pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta altresì da 1/3 (un/terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un/decimo) dei Soci con richiesta motivata

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 9 dello Statuto non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, con funzioni consultive e senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento volontario dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione che dovesse residuare, conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Componente più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) dei Soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione



a018e1be



occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio. I Soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali dell'Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza di tutti i Soci con modalità idonee.

I verbali dell'Assemblea sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 9 **-Consiglio Direttivo-**

Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di 9 (nove) Consiglieri. I Soci fondatori nominano di diritto 6 (sei) Consiglieri

- al Presidente della Giunta Regionale del Veneto o un suo delegato spetta la nomina di 2 (due) Consiglieri;
- all'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana spetta la nomina di 1 (un) Consigliere;
- al Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco spetta la nomina di 1 (un) Consigliere;
- alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso-Belluno Dolomiti spetta la nomina di 1 (un) Consigliere;
- alla Provincia di Treviso spetta la nomina di 1 (un) Consigliere.

All'Assemblea dei Soci spetta la nomina di 3 (tre) Consiglieri, residenti nei Comuni facenti parte dell'area del Sito Unesco (Core zone, Buffer zone, Commitment area), di cui 1 (uno) su proposta delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Treviso iscritte nell'omonimo Registro Regionale ed aventi come scopo sociale la promozione e la valorizzazione turistica e culturale del territorio, purché socie di questa Associazione.

Sono altresì componenti del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Conegliano e un rappresentante del Comune di Valdobbiadene, qualora i suddetti Comuni siano soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili, prevedendo per la carica del Presidente un numero massimo di 3 mandati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare, i Consiglieri rimasti in carica devono richiedere ai Soci fondatori di provvedere alla sostituzione mediante nuova nomina dei Consiglieri loro spettanti per Statuto, mentre per i Consiglieri di nomina assembleare si provvederà alla loro sostituzione mediante nomina del primo Consigliere risultato non eletto nel corso dell'ultima designazione da parte dell'Assemblea.

I nuovi Consiglieri nominati in sostituzione, rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso si intende decaduto e si deve provvedere senza indugio alla nomina del nuovo Organo di amministrazione. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea come da Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- nominare al proprio interno, su proposta del Presidente della Giunta Regionale del Veneto o un suo



a018e1be



- delegato, il Presidente,
- nominare al proprio interno il Vicepresidente;
 - nominare il Segretario;
 - nominare i membri elettivi del Comitato Scientifico e stabilirne il compenso;
 - nominare il Site Manager e stabilirne il compenso;
 - approvare il Piano Organizzativo su proposta del Site Manager;
 - istituire gruppi di lavoro, consulte, forum e tavoli tematici su particolari problematiche;
 - instaurare, se necessario per il raggiungimento dei scopi cui all'art. 3, eventuali forme di collaborazione coordinata e continuativa, o di altra natura;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
 - fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non sono ammesse deleghe.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente. I verbali sono stampati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 **-Presidente-**

Il Presidente ha il compito di presiedere sia l'Assemblea dei Soci sia il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente al Consiglio Direttivo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per ottenere la ratifica del suo operato. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente spettano al Vicepresidente.

Articolo 11 **-Site Manager-**

Il Site Manager dovrà essere individuato dal Consiglio Direttivo tra persone di comprovata esperienza e professionalità necessarie per la realizzazione degli scopi e dei compiti dell'Associazione previsti dallo Statuto. Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione UNESCO, egli esplica le sue funzioni e la rappresentanza dell'Associazione nel rispetto dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Al Site Manager è attribuito anche il ruolo di referente del Sito, ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77, "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO".

Articolo 12 **-Revisore dei Conti-**



a018e1be



Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea dei Soci e a quelle del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Revisore dei Conti deve essere un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010. In particolare il Revisore ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Articolo 13 **-Comitato Scientifico-**

Nell'esercizio delle sue funzioni di gestione del Sito, l'Associazione si avvarrà del contributo di un Comitato Scientifico permanente. Il Comitato è costituito da 5 (cinque) Componenti, 4 (quattro) dei quali nominati dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto all'art. 9, ed uno su indicazione del Presidente della Giunta Regionale del Veneto o di un suo delegato, tra esperti in grado di rappresentare il carattere interdisciplinare della tutela e la gestione del paesaggio Patrimonio dell'Umanità. Potranno far parte del Comitato Scientifico 2 (due) ulteriori rappresentanti nominali dai seguenti Ministeri:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, referente nazionale per l'attuazione della Convenzione per il Patrimonio Culturale;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo dell'Associazione sulle materie e problematiche attinenti alla gestione e alla conservazione del Bene UNESCO. Il suo parere è obbligatorio quando si tratti di definire gli obiettivi del Piano di Gestione, e indicare le priorità degli interventi. Infine il Comitato Scientifico si esprime sul monitoraggio della gestione e attività di ricerca, con la facoltà di proporre gli opportuni adeguamenti.

Articolo 14 **-Patrimonio-**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 20.000,00, (ventimila virgola zerozero), il 50% (cinquanta per cento) del quale, ossia Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) è espressamente destinato a costituire il Fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'ente;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 15 **-Risorse economiche-**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- quote straordinarie dei soci fondatori;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi/finanziamenti dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, da altri Organismi internazionali;



a018e1be



- rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi e dei compiti dell'Associazione.

L'Associazione potrà attivare anche la ricerca di proventi da sponsorizzazioni.

Articolo 16 **-Bilancio d'esercizio-**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo d'esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Soci entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno. E' altresì nella facoltà del Consiglio Direttivo redigere bilanci pluriennali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 17 **-Liquidazione e devoluzione del patrimonio-**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Altra causa di scioglimento dell'Associazione è il venir meno dell'iscrizione de "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.

Articolo 18 **-Disposizioni generali-**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, e delle altre leggi in materia.



a018e1be

